Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Brescia

Ufficio del Procuratore Aggiunto Sandro Raimondi

☎ 030.76.75.379 – fax 030.76.75.369

Oggetto: direttive in merito alla ricezione di denunce concernenti alcuni reati commessi in danno dei cosiddetti soggetti deboli.

1. Premessa

In alcuni verbali redatti dalla polizia giudiziaria si ha l'impressione, a volte, che le persone offese evidenzino maltrattamenti che si protraggono da anni con la stessa attenzione con cui si denuncia lo smarrimento dei documenti.

In realtà non è difficile intuire che le approssimazioni possono riguardare non il denunciante ma il verbalizzante. E' pertanto indispensabile che tutti gli uffici di p.g. si organizzino affinché le denunce per maltrattamenti possano essere raccolte con le necessarie cure ed attenzioni.

E'necessario, inoltre, che la raccolta delle denuncia avvenga nel modo più accurato ed approfondito, al fine di evitare che possibili ritrattazioni della persona offesa (che ricorrono con una certa frequenza e che talora sono false ma indistinguibili da quelle vere) rendano impossibile ogni approfondimento (con conseguente immancabile archiviazione).

Esistono senza dubbio situazioni di questo genere, nelle quali l'imputazione ex art. 572 c.p. appare eccessiva per la mancanza del requisito dell'abitualità delle condotte, ovvero perchè i fatti, diminuita la tensione iniziale, possono essere suscettibili di differente lettura. Sussiste, altresì, il rischio di portare ad archiviazione anche denunce modificate o ritrattate in conseguenza di nuovi episodi di maltrattamento e, segnatamente, di minacce poste in essere dall'indagato o da persone a questi vicine e collegate.

Non appare infondato ritenere che, almeno in alcuni casi, gli stessi indagati, ben sapendo che la ritrattazione della persona offesa assumerà una veste di garanzia della loro "innocenza", si sentano incentivati a ricorrere alla minaccia al fine di ottenere un esito della denuncia che ritengono quasi sicuro.

Nel nostro paese, alcuni casi - per così dire estremi - si sono conclusi, come è noto, con l'omicidio della persona offesa, e ciò deve indurre alla massima attenzione nella trattazione di procedimento ed indagini di tale tipo.

L'unico modo per evitare situazioni di questo genere è quello di raccogliere, fin dall'inizio un racconto il più dettagliato possibile della persona offesa denunciante e di sottoporlo ad un vaglio accurato e rigoroso, al fine di consentire il reperimento di riscontri oggettivi, quali:

- dichiarazioni di altre persone offese: ci si riferisce in particolare ai figli che, anche se non sono soggetti diretti di violenze fisiche, sono anch'essi vittime di una violenza psicologica che assume connotazioni di autonoma rilevanza penale;
- dichiarazioni di testi possibilmente indifferenti, quali vicini di casa, conoscenti, datori e colleghi di lavoro, precedenti conviventi o coniugi, figli di precedenti matrimoni o convivenze et cetera;
- dichiarazioni dei familiari della persona offesa e della persona sottoposta ad indagini: se costoro il più delle volte non sono testimoni indifferenti e vanno quindi valutati con doverosa cautela, sono, tuttavia, in grado di riferire sulla veridicità di episodi accaduti in loro presenza, ovvero di rivelazioni avvenute nell'immediatezza dei fatti;
- documentazione medica con riferimento a quella relativa sia a lesioni patite dalla persona offesa, sia a ricoveri psichiatrici eventualmente concernenti l'autore del reato;
- documentazione dei servizi sociali: è noto al riguardo che molti casi di reali e gravi maltrattamenti in famiglia nascono in situazioni multiproblematiche, nelle quali si mescolano aspetti di disadattamento sociale, disturbo psichiatrico, indigenza economica, etilismo, uso di droghe et similia.;
- documentazione lavorativa nei casi in cui la persona offesa ha dovuto assentarsi dal lavoro a causa di fatti subiti;
- documentazioni presenti negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni, quali relazioni psicologiche elaborate da parte delle ASL territorialmente competenti, relazioni psico-educative redatte dalle comunità in cui siano stati inseriti i minori del nucleo famigliare problematico, consulenze tecniche sulla idoneità genitoriale et cetera;
- documentazione scolastica relativa ai minori del nucleo familiare: spesso gli insegnanti sono i primi a venire a conoscenza di certe realtà, specialmente quando vi sono pesantemente coinvolti i minori, anche se non sempre sono altrettanto solleciti nel denunciarle;
- documentazione di precedenti denunce: e ciò al fine di provare l'abitualità delle condotte maltrattanti, in quanto è necessario risalire nel tempo alle precedenti denunce, anche se concluse con un'archiviazione;
- intercettazioni telefoniche, quando il reato sia connesso con reati che le consentono quali estorsione, violenza sessuale, lesioni gravi, tentato omicidio, induzione alla prostituzione et cetera;

- consulenze tecniche medico-legali di traumatologia, con riferimento agli accertamenti finalizzati a verificare la natura delle lesioni e la compatibilità di queste con le versioni eventualmente contrapposte di persona offesa ed autore del reato;
- consulenze psichiatriche, con riferimento ad approfondimenti sia sulle condizioni di infermità psichica della persona sottoposta ad indagini, sia su sindromi psichiatriche post-traumatiche delle persone offese, che, nei casi più gravi, potrebbero integrare gli estremi dell'ipotesi di cui all'art. 572 2° comma c.p..

2. Osservazioni sulla persona offesa

E' fondamentale impostare un assetto per porre la persona offesa in una condizione di serenità nella deposizione. Va osservato che - veri o falsi che siano i fatti riferiti - la presunta vittima si rivolge a degli sconosciuti per riferire aspetti privati ed intimi della propria vita: è sufficiente, a volte, un'inezia per bloccarla e spaventarla. Ad esempio la presenza di un via-vai nella stanza, l'intervento di persone diverse dai verbalizzanti (colleghi d'ufficio, personale ausiliario etc.), l'interruzione determinata da telefonate e simili, vanno rigorosamente evitati.

Il verbalizzante dovrà astenersi da ogni commento che possa in qualche modo condizionare il racconto: in termini sia di suggestione positiva (indurre la persona offesa ad inventarsi fatti e circostanze che questa possa ritenere per il verbalizzante importanti), sia di suggestione negativa (dissuadere la persona offesa - anche in modo non esplicito, attraverso manifestazioni di stupore, incredulità etc. - a narrare fatti e circostanze che sembrino al verbalizzante inverosimili o poco credibili).

Quando si interrogano i minori le cautele sopra indicate devono aumentare, specialmente se il verbalizzante non ha acquisito ancora una professionalità specifica nel settore: nell'audizione dei minorenni è importante non solo il contenuto ma anche la forma della rivelazione (linguaggio utilizzato, aspetti comportamentali legati al racconto, non presenza di domande suggestive etc.): si raccomanda, nei limiti del possibile, l'utilizzo della audioregistrazione, che ha anche il vantaggio di rendere il verbalizzante più libero di concentrarsi sull'ascolto. Nell'audizione di minori prepuberi, ovvero di soggetti affetti da disturbi psichici, affidarsi, in qualità di ausiliari, a specialisti quali, a seconda dei casi, psicologi, neuropsichiatri infantili, psichiatri e simili.

3. Tutela della persona offesa

Contestualmente alla ricezione della denuncia, deve essere ben chiaro a chi procede che la tutela della persona offesa riveste valore prioritario rispetto alla raccolta del materiale di indagine.

Ne consegue che gli ufficiali di P.G. procedenti dovranno immediatamente attivarsi, ove ciò appaia necessario, a reperire una collocazione provvisoria della vittima nei casi in cui un suo rientro nel nucleo famigliare appaia con evidenza pericoloso o comunque sia percepito come tale dalla persona interessata; ciò potrà avvenire attraverso contatti con i servizi sociali territoriali ed anche con il privato sociale, al fine del reperimento di una sistemazione immediata per la persona offesa, e per i minori che dalla medesima dipendono.

Quando si tratta di minorenni va contattata la Procura competente per loro e, in ogni modo, non va tralasciata l'ipotesi del ricorso immediato all'allontanamento del minore ai sensi dell'art. 403 cod. civ. in base al quale "quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quanto si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione"

Sarebbe invece avventato che, al di fuori dei casi di flagranza, venga effettuato (come talora accade) l'arresto del denunciato, posticipando l'effettuazione di tutti i necessari accertamenti e verifiche: si rischia di compromettere l'esito delle indagini.

4. Identificazione del dichiarante

Può capitare che il coniuge che ha trovato riparo provvisorio e segreto presso qualche conoscente o parente o presso qualche associazione di volontariato desideri che tale sistemazione rimanga occulta. Nel contempo è assolutamente indispensabile che P.G./P.M. conoscano tale recapito per poter trovare "in tempo reale" la persona; si suggerisce che la P.G. ne faccia annotazione separatamente dal verbale di s.i.t in modo che l'atto non sia inserito nel fascicolo del P.M. e non venga, quindi, a conoscenza dell'autore del reato.

Nel caso si configurino reati che consentono le intercettazioni telefoniche è importante che venga richiesto alla persona offesa di fornire tutte le utenze in uso sia a se stessa, sia al denunciato.

5. Situazione familiare e professionale del dichiarante

E' importante raccogliere ogni tipo di informazione per accertare se tale persona sia coniugata, vedova, convivente, divorziata, separata etc.; vanno altresì raccolte informazioni sul numero dei figli, conviventi o meno e sulla presenza di altre persone conviventi.

Può essere utile conoscere il nome, l'indirizzo del datore di lavoro e l'orario di lavoro.

6. Identificazione del denunciato

Si richiama l'attenzione sul fatto che, talora, vengono omesse importanti indicazioni sul denunciato, rendendo le prime indagini caratterizzate da lentezza ed imprecisione. Appare opportuno raccomandare, pertanto, di raccogliere nell'immediatezza dalla persona offesa ogni indicazione utile alla identificazione del reo, nonché quelle riguardanti luoghi di abitazione diverse dalla residenza, luogo ed orari di lavoro, utenze telefoniche in uso, eventuali precedenti penali conosciuti dalla persona offesa eccetera.

Talora è dato constatare che la P.G. procedente provvede all'identificazione dell'indagato, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., con l'ovvia conseguenza che il denunciato viene a sapere, o comunque è in grado di intuire, di esser stato denunciato.

Questa prassi - esclusi in casi in cui è evidente che l'indagato già è a conoscenza della denuncia - va rigorosamente evitata.

7. Il racconto libero

E' opportuno che la persona offesa, sia essa maggiorenne ma soprattutto se minorenne, possa effettuare una narrazione libera e naturale dei fatti, evitando che vengano effettuate domande suggestive o fuorvianti, in modo da cogliere, nella loro spontaneità, gli aspetti che l'hanno indotta a presentare la denuncia e che, non sempre assumono rilevanza sotto il profilo penale.

Sarà cura dell'operante, nell'effettuare il verbale riassuntivo, dare atto che l'esposizione della persona offesa non è stata preceduta, almeno fino ad un certo momento, da domande, a meno che ciò non sia superfluo in quanto, come nel caso dei minori, si procede ad audioregistrazione.

8. Le domande di approfondimento

Il verbalizzante deve porre, dandone atto a verbale ed esplicitandone i contenuti, una serie di domande finalizzate a meglio circostanziare il racconto, specialmente quando questo si presenti lacunoso. In particolare si dovrà verificare, con riferimento ai singoli episodi, la natura delle violenze fisiche, verbali, psicologiche e sessuali, la loro frequenza, i mezzi usati, il contesto in cui si sono verificati (in privato, ovvero in pubblico, alla presenza di terzi, in particolare di minori etc.), l'eventuale presenza di riscontri documentali (certificazioni mediche, fotografie, documentazione lavorativa etc.), riscontri testimoniali, (con riferimento sia a persone della famiglia sia ad estranei), l'eventuale reazione della persona offesa (con ogni precisazione necessaria), ovvero i motivi di una mancata reazione.

Quando vi siano state precedenti denunce, la persona offesa verrà invitata a fornire immediatamente copia della documentazione in suo possesso e, comunque, a fornire indicazioni atte ad un rapido reperimento degli atti ad esse relativi.

Analogamente dovrà avvenire per la produzione di copia della documentazione di procedimenti civili avanti il Tribunale ordinario e/o al Tribunale per i Minorenni. A tal proposito sarà opportuno chiedere alla persona offesa se abbia già assunto iniziative in sede civile (separazione, divorzio, modifica delle condizioni di visita dei figli e simili) o se sia intenzionata in tal senso.

In tema di violenze fisiche dovrà essere inoltre precisato, con riferimento a ciascun episodio:

- se esse siano avvenute con schiaffi, pugni, calci, morsi, uso di corpi contundenti, armi o altri mezzi;
- per quale ragione non sia stato eventualmente fatto ricorso a cure od interventi di natura sanitaria;
- per quale motivo risulti eventualmente, nella documentazione medica, la natura accidentale delle lesioni.

In tema di violenze verbali dovranno essere precisate le espressioni usate, anche al fine di comprendere se si tratti di fatti dotati di autonoma rilevanza penale (ingiurie, diffamazione, minacce, molestie, violenze private, violenze finalizzate a far commettere un reato etc.).

In tema di violenze sessuali dovrà essere precisato:

- se vi sia stata violenza fisica o minaccia (ovviamente da riferirsi al singolo episodio e non genericamente al clima familiare), ovvero abuso delle condizioni di inferiorità fisico-psichica (ad esempio derivanti dall'abuso di alcool o dall'uso di sostanze), ovvero uso di armi o sostanze (art. 609 ter 1°c.n. 2 c.p.), ovvero ancora privazione della libertà personale della persona offesa (art. 609 ter 1° c.n. 4 c.p.);
- quale sia la natura dei singoli atti sessuali subiti, in particolare se si tratti di atti penetrativi o meno (e ciò al fine di eventuali indagini specialistiche);
- se vi sia stata l'eventuale partecipazione di più persone (art. 609 octies c.p.);
- per quale ragione non sia stato eventualmente fatto ricorso a sanitari.

In tema di violenze psicologiche, dovranno essere esplicitati gli episodi percepiti come offensivi o umilianti (denigrazione delle opinioni, delle azioni, della persona, dequalificazione agli occhi dei figli, di altri familiari o di terzi, ingresso di partner sessuali in ambito domestico, inviti a ritrattare precedenti accuse, limitazioni nella libertà di locomozione, privazione degli alimenti, ostacoli a svolgere attività lavorative,sociali etc.) procedendo all'analisi del contesto sociale e culturale di appartenenza, non potendosi, al riguardo, prescindere da elementi della cultura originaria, sotto il profilo sia del dolo dell'indagato, sia della percezione, da parte della vittima, del disvalore dei fatti.

Si sottolinea come la conservazione del materiale organico sia particolarmente delicata, e in special modo per quanto attiene agli accertamenti ematologici sul D.N.A.: sarà necessario, pertanto, da parte degli operanti, prendere immediato contatto con un medico legale e comunque attivarsi affinché il materiale sia mantenuto al freddo.

Una tematica parzialmente differenziata è quella delle violenze in famiglia perpetrate da figli nei confronti di genitori e fratelli, al fine del procacciamento di denaro finalizzato all'acquisto di alcolici e sostanze stupefacenti. In casi del genere oltre al reato di maltrattamenti potrebbe ricorrere, a seconda dei casi, quello di rapina o di estorsione, fatti che andranno accertati in concreto, attraverso una ricostruzione dei singoli episodi, al fine di acclarare se vi sia un rapporto diretto fra violenza (o minaccia) e dazione del denaro, ovvero se questa sia avvenuta "pro bono pacis" e quindi in forma sostanzialmente volontaria.

Altro tema meritevole di trattazione specialistica riguarda i maltrattamenti perpetrati in famiglia da pazienti psichiatrici. Su tale argomento oltre che un'accurata ricostruzione dei fatti sarà necessario acquisire, eventualmente anche con la collaborazione delle persone offese, tutta la documentazione proveniente dai servizi sociali e sanitari al fine di inquadrare correttamente il caso. Attraverso l'azione congiunta con gli operatori dei predetti settori, si cercherà di individuare soluzioni condivise per coniugare la tutela delle vittime (talora esposte a rischi mortali) con la terapia degli autori dei reati, trattandosi, con tutta evidenza, di persone estremamente bisognose di cura.

9. La querela - L'ammonimento per il reato di atti persecutori

E' importante che la persona offesa sia informata del significato della querela ed invitata, ove lo ritenga, ad esplicitare la volontà di querelarsi, con riferimento ai reati non procedibili d'ufficio, inserendo sempre nel verbale l'espressione "chiedo la punizione del colpevole".

Con l'art. 7 del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 è stato introdotto, come è noto, l'art. 612-bis del codice penale, che disciplina gli atti persecutori.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.

In base ai contenuti dell'articolo 8 del medesimo decreto, sino al momento in cui non è proposta querela per il reato cosiddetto di stalking, la persona offesa nel riferire i fatti all'autorità può chiedere al questore (quale responsabile della pubblica

sicurezza) di procedere all'ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. In base alla legge la richiesta è trasmessa senza ritardo al Questore. Quest'ultimo, espletata una breve istruttoria e se ritiene fondata la denuncia, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

Questa possibilità operativa non deve essere sottovalutata. In primo luogo si osserva come sia presente nello spirito della norma una conseguenza di carattere deflattivo e di prevenzione per questo reato.

In secondo luogo giova ricordare che, se altra condotta persecutoria viene posta in essere da soggetto ammonito, il reato è procedibile di ufficio.

Si chiede, pertanto, di valutare questa possibilità e di concretizzarla il più possibile, invitando la persona offesa, nei casi di minore gravità, ovviamente (che possono coincidere con l'incensuratezza dell'autore del reato) a chiedere di inoltrare la richiesta di ammonimento alla Questura. Questo modo operativo potrà comportare i benefici di procedere più celermente nei casi più gravi, di operare una seria attività di prevenzione (l'ammonimento consente di vietare il porto d'armi), nonché di procedere di ufficio in caso di reiterazione della condotta da parte dell'ammonito.

10. Il contatto con la Procura

Appare opportuno raccomandare che le notizie di reato di maltrattamenti siano fatti conoscere a questa Procura della Repubblica con la massima urgenza per consentire di iniziare senza ritardo le indagini necessarie a seguito della denuncia. A parere di chi scrive si concretizza in una grave distorsione la ricezione di notizie di reato in questo settore a distanza di mesi, con l'ovvia conseguenza che, se il maltrattamento è effettivamente accaduto, il più delle volte esso continua nel tempo successivo alla denuncia stessa.

Per evitare che situazioni del genere si verifichino tutte le Polizie Giudiziarie nonché gli uffici pubblici (ASL, Servizi sociali in particolare) che siano a conoscenza di fatti di maltrattamento in famiglia sono invitate a prendere, se necessario, diretto contatto con il titolare delle indagini o in sua assenza con il sostituto di turno.

Sintesi delle direttive sopra indicate

1) ***Persona offesa***: raccogliere, fin dall'inizio un racconto il più dettagliato possibile della persona offesa medesima , che deve essere posta in una situazione di serenità e tranquillità.

N.B.: Il verbalizzante dovrà astenersi da ogni commento che possa in qualche modo condizionare il racconto: in termini sia di suggestione positiva (indurre la persona offesa ad inventarsi fatti e circostanze che questa possa ritenere per il verbalizzante importanti), sia di suggestione negativa (dissuadere la persona offesa - anche in modo non esplicito, attraverso manifestazioni di stupore, incredulità etc. - a narrare fatti e circostanze che sembrino al verbalizzante inverosimili o poco credibili).

Identificazione del dichiarante e acquisizione segreta del luogo di domicilio se si allontana dalla residenza comune al denunciato (annotazione separatamente dal verbale di s.i.t in modo che l'atto non sia inserito nel fascicolo del P.M. e non venga, quindi, a conoscenza dell'autore del reato).
E' importante raccogliere ogni tipo di informazione sulla situazione personale, familiare e lavorativa del denunciante.

Evitare che vengano effettuate domande suggestive o fuorvianti; dare atto che l'esposizione della persona offesa non è stata preceduta, almeno fino ad un certo momento, da domande suggestive e se possibile procedere a audio/video registrazione (obbligatoria con i minori).

Le domande di approfondimento dovranno essere specifiche e esplorare in dettaglio i singoli episodi denunciati e i fatti di violenza fisica o psichica. Per le violenze sessuali prestare attenzione a tutti i particolari al fine di porre in essere successivamente indagini specialistiche.

2) ***reperire i riscontri oggettivi***: acquisire dichiarazioni di altre persone offese; ci si riferisce in particolare ai figli ed altri appartenenti al nucleo familiare; acquisire dichiarazioni di testi possibilmente indifferenti, quali vicini di casa, conoscenti, datori e colleghi di lavoro, precedenti conviventi o coniugi, figli di precedenti matrimoni o convivenze et cetera.

3) ***documenti***: acquisire documentazione medica con riferimento a quella relativa sia a lesioni patite dalla persona offesa, sia a ricoveri psichiatrici eventualmente concernenti l'autore del reato; acquisire documentazione dei servizi sociali; acquisire documentazione lavorativa nei casi in cui la persona offesa ha dovuto assentarsi dal lavoro a causa di fatti subiti; acquisire documentazioni presenti negli atti del Tribunale civile e del Tribunale per i Minorenni; acquisire documentazione scolastica relativa ai minori del nucleo familiare; acquisire documentazione di precedenti denunce, ovvero segnalarle.

4) ***immediata attivazione degli ufficiali di P.G. procedenti***: essi dovranno prendere contatto repentino con i servizi sociali e reperire nei casi più gravi una collocazione sicura per la vittima o le vittime dei reati, specie in presenza di minori.

5) ***Misure restrittive della libertà personale***: evitare, al di fuori dei casi di flagranza, di procedere all'arresto del denunciato: occorre effettuare i necessari accertamenti per evitare di compromettere l'esito delle indagini.

6) ***Identificazione del denunciato***: la P.G. procedente non deve provvedere all'identificazione dell'indagato, ai sensi dell'art. 349 c.p.p., c ciò comporta, infatti, che il denunciato venga a conoscenza o in ogni modo intuisca di esser stato denunciato.
Questa prassi - esclusi in casi in cui è evidente che l'indagato già è a conoscenza della denuncia - va rigorosamente evitata.

7) La querela: è importante che la persona offesa sia informata del significato della querela ed invitata, ove lo ritenga, ad esplicitare la volontà di querelarsi, con riferimento ai reati non procedibili d'ufficio, inserendo sempre nel verbale l'espressione "chiedo la punizione del colpevole".

8) ***Ammonimento***: favorire la richiesta di ammonimento al Questore da parte delle vittime di atti persecutori.

Brescia

Il Procuratore della Repubblica Agg.
Sandro Raimondi